ECONOMIA FINANZA
Il Messaggero.it

Voluntary disclosure, tanto rumore per nulla?

PER APPROFONDIRE
fisco , voluntary disclosure , loconte , emendamento , tasse

di Stefano Loconte*

L'emendamento del relatore Giovanni Sanga (PD) al disegno di legge Causi, che nella sostanza riprende il testo della vecchia norma sul rientro dei capitali, stralciata dal Decreto Legge 4/2014, riassume le questioni emerse nel cammino parlamentare del provvedimento sulla emersione dei capitali all'estero, già discusse con il Governo, e introduce qualche interessante novità.

In attesa del varo definitivo della norma, previsto per fine luglio, si possono già evidenziare quelle che dovrebbero essere le caratteristiche della procedura di collaborazione volontaria da integrare, inevitabilmente, con i necessari chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate per la valutazione circa la convenienza o meno dell'adesione a questa particolare procedura che dovrà avvenire entro il 30 settembre 2015.

Rispetto al testo originario le novità più rilevanti sembrano essere quelle che riguardano la forfetizzazione del calcolo dei rendimenti per gli importi minori, la possibilità di far emergere i capitali occultati in Italia, le sanzioni ridotte per i Paesi che aderiranno agli accordi per lo scambio automatico d'informazioni (primo tra tutti la Svizzera), la copertura penale anche per gli intermediari e il ravvedimento speciale per l'integrazione degli imponibili.

Viene introdotta una specifica disciplina per i cosiddetti "conti-pocket". Per le attività finanziarie che non eccedono i due milioni di euro, il calcolo del rendimento avverrà applicando l'aliquota del 5% al valore complessivo della consistenza di fine anno di tali attività e successivamente l'imposta sarà determinata con l'applicazione di una aliquota del 20%.

Per quel che riguarda le sanzioni applicabili è stato precisato che, ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria (che viene estesa anche al "sommerso" detenuto in Italia), la misura della sanzione minima prevista per le violazioni dell'obbligo di monitoraggio nei casi di detenzione di investimenti in un paradiso fiscale è fissata al 3 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati. A condizione che le attività oggetto di emersione erano o sono detenute in Stati che stipulino con l'Italia, entro il 1° settembre 2014, accordi che consentano un effettivo scambio di informazioni.

Di un certo interesse appare essere anche la disposizione che assicura al contribuente, che si avvale della procedura di collaborazione volontaria, la fissazione della misura minima delle sanzioni per le violazioni in materia di imposte sui redditi, imposte sostitutive, IRAP, IVA e ritenute, al minimo edittale ridotto di un quarto.

Ampliata la "premialità" ai fini penali derivante dall'adesione alla procedura di voluntary disclosure con la previsione dell'esclusione della punibilità oltre che ai reati di dichiarazione infedele e di omessa dichiarazione a quelli di omesso versamento di ritenute certificate e omesso versamento IVA (è

confermata la riduzione alla metà per le pene in caso di dichiarazioni fraudolente). Come detto in precedenza, l'esclusione della punibilità e la diminuzione della pena operano nei confronti di tutti coloro che hanno commesso o concorso a commettere i tali delitti.

Si tratta, invece, di una assoluta novità il cosiddetto "ravvedimento speciale per l'integrazione degli imponibili" che si sostanzia nella possibilità, in relazione ai periodi di imposta sino a quello in corso al 31 dicembre 2012, di presentare, entro il 30 settembre 2015, una dichiarazione integrativa in luogo di quella omessa ovvero rettificare in aumento la dichiarazione già presentata, agli effetti delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive, dell'IRAP, delle ritenute, dei contributi previdenziali e dell'IVA. A fronte di questa "integrazione" sono previste la riduzione delle sanzioni tributarie nella misura pari ad un ottavo del minimo edittale e l'esclusione della punibilità per i delitti di dichiarazione infedele, di omessa dichiarazione, di omesso versamento di ritenute certificate e di omesso versamento IVA nei limiti dei maggiori imponibili, delle maggiori imposte e ritenute oggetto di integrazione e la diminuzione, fino alla metà, delle pene previste per i delitti di dichiarazioni fraudolente nei limiti dei maggiori imponibili, delle maggiori imposte e ritenute oggetto di integrazione.

Rimane un dubbio di fondo. Si tratta di misure che aumenteranno in modo sensibile l'appeal della voluntary disclosure a tal punto da invogliare i contribuenti all'adesione e permettere così all'Erario di soddisfare le necessità di gettito?

**Stefano Loconte, Professore a contratto di Diritto Tributario e Diritto dei Trust, Università degli Studi LUM "Jean Monnet" di Casamassima (BA) – Avvocato, Loconte & Partners.*
06 Giu 2014 14:19 - Ultimo aggiornamento:
© RIPRODUZIONE RISERVATA